Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – art. 122, comma 4, CGS - riapertura delle indagini - illecito sportivo – rilevanza degli elementi istruttori desumibili dal procedimento penale - procedimento archiviato – richiesta degli atti del procedimento penale – ammissibilità

Descrizione

Il sistema delineato dal vigente codice di giustizia sportiva della FIGC intende realizzare un ragionevole equilibrio tra l'esigenza di garantire i diritti fondamentali di difesa delle parti, la certezza delle situazioni giuridiche e le finalità di accertare gli illeciti considerati più rilevanti per l'ordinamento, emersi nel corso delle indagini penali condotte dall'autorità giudiziaria ordinaria. In questa cornice si collocano le disposizioni che regolano l'archiviazione e la durata massima del procedimento disciplinare e della fase delle indagini condotte dalla Procura Federale, la sua riapertura risulta e il rapporto con lenze istruttorie delle indagini penali. La scelta compiuta dal legislatore federale e consacrata nel codice della giustizia sportiva è nel senso di attribuire particolare valore agli elementi istruttori desumibili dal procedimento penale, stabilendo che essi costituiscono i presupposti legittimanti la riapertura del procedimento disciplinare e la fase delle indagini condotte dalla Procura Federale. Ora, date queste premesse, non sembra convincente la tesi secondo cui, in sostanza, la Procura Federale non avrebbe potuto più chiedere ed ottenere gli atti del procedimento penale, in relazione ad un procedimento disciplinare già archiviato, senza previamente effettuare una formale riapertura delle indagini , basata però, su un diverso “nuovo fatto”. Questa impostazione sarebbe incongrua e illogica, perché è vero esattamente il contrario: sono proprio le risultanze degli atti delle indagini penali, giunte a conoscenza dell'organo inquirente sportivo, che possono costituire il presupposto per la riattivazione del procedimento di competenza della Procura Federale, qualora siano in grado di evidenziare nuovi fatti o circostanze. Seguendo la tesi contraria, la Procura potrebbe riaprire le indagini solo qualora giungesse a conoscenza delle evidenze derivanti dai giudizi penali attraverso le iniziative della stessa Autorità Giudiziaria o notizie di stampa. Infatti, diversamente da quanto opinato, lo scambio di informazioni con gli organi penali rientra nell'ambito dell'attività istituzionale della Procura Federale e non può configurarsi necessariamente come atto istruttorio riferibile dall'organo inquirente ad un procedimento in corso. L'istanza di atti, del resto, ha una funzione meramente sollecitatoria di un potere di cui la Procura è comunque titolare e che viene costantemente esercitato, nel quadro della leale collaborazione tra giustizia sportiva e giustizia statale. D'altro canto, gli elementi dell'indagine penale possono essere acquisiti in “qualsiasi momento”. Ne consegue che, anche volendo ipotizzare che la richiesta degli atti alla Procura andasse formulata soltanto dopo la formale riapertura del procedimento, gli atti del procedimento penale rimarrebbero comunque pienamente utilizzabili nel presente giudizio sportivo. Non vi è dubbio che l'impostazione del codice si riannoda ad una ponderazione di interessi attentamente effettuata dal legislatore federale. La “certezza” derivante dal proscioglimento disposto con l'archiviazione non è assoluta, perché potrebbe essere messa in discussione dai risultati dell'istruttoria condotta dall'autorità giudiziaria penale, idonei a far emergere circostanze o fatti nuovi. Ma si tratta di un'opzione collegata alla ritenuta opportunità di allineare la risposta sanzionatoria sportiva agli accertamenti compiuti in sede penale, pagamenti dalla incisività degli strumenti di indagine attribuiti al pubblico ministero, bilanciati dalle garanzie difensive degli indagati.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 19/CFA/2020-2021/H

Presidente

Torsello

Relatore

Lipari

Riferimenti normativi

art. 122, comma 4, CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 019 CFA del 21 settembre 2020 (Unione Sportiva Bitonto Calcio s.r.l./A.Z. Picerno Srl/Procura Federale + altri)